

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (PRIMO GRADO) – V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 219235 R. Gen. 2005

Dispositivo N.

Il Giudice designato, Dott. A. BELLINI nella causa

TRA

EUROTELEVISION spa
domiciliato in Roma, via Po n.25/B
presso lo studio degli Avv. C. Bosio e F. Giammaria che la
rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso

E

INPGI
Dom.to in Roma, via Nizza n. 35, presso l'ufficio legale dell' Istituto
Rapp.to e difeso dall'avv.to G.M. Sulas, giusta procura a margine del
decreto opposto

all'udienza del 28.5.07 ha pronunciato la seguente **sentenza**.

DISPOSITIVO:

Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.200,00 oltre iva e cpa.

IL GIUDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, EUROTELEVISION spa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2198/95 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.5.2005, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 32.053,00 oltre interessi e spese, a titolo di contributi obbligatori e somme aggiuntive relative ai giornalisti. L'opponente conveniva in giudizio chiedendo la revoca del decreto qui opposto, con vittoria di spese.

Esponendo l'opponente che in data 15.11.2003, funzionari INPGI avevano condotto un accertamento ispettivo presso l'opponente che aveva poi proposto ricorso in via amministrativa contro il verbale di accertamento, ricorso che era stato respinto; che l'INPGI aveva qualificato come attività subordinata di natura giornalistica a tempo pieno, l'attività svolta da [redacted] ancorché qualificati formalmente come collaboratori autonomi dall'opponente.

Tanto premesso, la opponente, con riferimento alla sig.ra [redacted], precisava che in un primo periodo, dal settembre 2001 fino al 20.1.2003, la [redacted] aveva stipulato con la opponente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa autonoma, mentre, in un secondo periodo, era stata assunta con la qualifica di teleradiogiornalista; che nel primo periodo non era stata sottoposta ad alcun controllo gerarchico del direttore responsabile e non aveva mai avuto a sua disposizione una propria postazione di lavoro; che la [redacted] non aveva mai avuto vincoli di orario né alcun obbligo di giustificare le assenze.

Con riferimento alla sig.ra [redacted], l'opponente deduceva che tra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione nel periodo aprile 2003 -- settembre 2003 durante il quale la [redacted] aveva collaborato anche per la Video Proff. Srl di Genova; che non era mai stata sottoposta al potere gerarchico e disciplinare del direttore responsabile e non aveva mai avuto vincoli di orario ed una propria postazione lavoro.

Quanto alla sig.ra [redacted], l'opponente deduceva che da gennaio 2002 a maggio 2003 tra le parti era intercorso un mero rapporto di collaborazione, con le stesse modalità già precisate per la [redacted].

Quanto al sig. [redacted], la opponente esprimeva che tra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione da dicembre 2002 a settembre 2003 durante il quale non aveva realizzato servizi giornalistici né contribuito al confezionamento del telegiornale sportivo, ma aveva fornito consulenza nel settore sportivo, con piena autonomia di organizzazione.

Richiamata la giurisprudenza in materia, in forza della quale l'INPGI, quale attore sostanziale avrebbe dovuto dare la prova della fondatezza degli addebiti contributivi e sanzionatori, l'opponente chiedeva la revoca del decreto; in via subordinata, contestava i conteggi ed i criteri di calcolo seguiti dall'INPGI, invocando l'art. 116 comma 10, l. n. 388/2000, in ordine alle somme aggiuntive.

Si costituiva in giudizio l'INPGI contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Richiamata la giurisprudenza in materia di onere della prova e di efficacia dei verbali redatti dagli ispettori dell'INPGI, l'Istituto deduceva che l'obbligo contributivo nasceva dall'art. 38 l. n. 4/6/81, così come sostituito dall'art. 26 l. n. 67/87 e che nel caso in esame, con riferimento alle posizioni lavorative sopra specificate, ricorreva sia il requisito soggettivo del possesso dello status di giornalista (risultante dalla iscrizione del soggetto nell'apposito Albo o Registro tenuto dall'

Ordine Professionale), sia il requisito oggettivo rappresentato dal carattere subordinato e giornalistico del rapporto di lavoro intrattenuto da tale soggetto.

Tanto premesso, l' INPGI chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto opposto.

Il giudice, espletata la prova testimoniale, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva come da separato dispositivo letto in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione è infondata e per l' effetto deve essere respinta.

L' opponente ha dedotto l' assoluta inutilizzabilità del verbale INPGI in quanto il novero dei soggetti sentiti dagli ispettori, per il rilascio delle dichiarazioni, si presentava del tutto incompleto, non essendo stata sentita la " figura storica " della sig.ra né l' addetta alla redazione

.....; la Eurotelevision spa ha poi evidenziato che l' onere della prova doveva intendersi a totale carico dell' Istituto opposto.

Osserva il giudice che i verbali ispettivi dell' INPS non hanno valore probatorio di accertamento dei fatti che non sono avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, con la conseguenza che per tali fatti, è necessario un vero e proprio accertamento davanti al giudice, accertamento che dovrà essere condotto nel rispetto delle regole comuni in materia di prove e di riparto dell' onere della prova. In ogni caso, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali (che fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti alla sua presenza) integrano la prova scritta per l' ingiunzione di pagamento dei contributi orossi (art. 635 e pc) mentre nel successivo giudizio di opposizione, questi possono essere contraddetti dalla prova contraria dell' interessato, degradandosi perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini, così, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l' espletamento dei mezzi istruttori.

Ritiene il giudice che il materiale raccolto nell' accertamento ispettivo dal pubblico ufficiale ha l' efficacia probatoria privilegiata, sicché i fatti accertati assumono il valore di un vero e proprio accertamento e possono essere contrastati solo con i mezzi di prova previsti dalla legge il cui onere incombe sulla parte opponente (cfr Cass. n. 405/2004).

Ebbene, nel caso in esame, non è in contestazione la natura giornalistica della prestazione resa dai soggetti individuati dal verbale ispettivo, bensì la natura subordinata della stessa.

Premesso che con riferimento al lavoro giornalistico il vincolo della subordinazione è attenuato dal carattere eminentemente intellettuale e creativo della prestazione, ai fini della qualificazione di una prestazione come autonoma o subordinata è imprescindibile esaminare l' aspetto relativo all' inserimento e continuativo e organico della prestazione nell' ambito della impresa e editoriale; talché, non può escludersi in astratto la subordinazione, anche in un rapporto giornalistico svolto saltuariamente, con ampia autonomia e malgrado il giornalista prestasse la propria collaborazione anche in altri quotidiani e riviste.

Ebbene, dall' istruttoria espletata e tenuto conto di quanto emerso in sede di accertamento ispettivo, ritiene il giudice che i giornalisti per i quali l' INPGI agisce per il recupero contributivo hanno svolto attività giornalistica in regime di subordinazione.

Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, è emerso che la sig.ra [redatto] dal 12 settembre 2001 al 20 gennaio 2003 era presente in redazione cinque giorni a settimana (v. teste [redatto]), anche se la durata della presenza giornaliera variava in ragione dei servizi che doveva realizzare e dei tg che doveva leggere; comunque è stata accertata una presenza media di n. 5 ore giornaliere. È emerso che concordava le ferie insieme agli altri lettori del tg ed era la [redatto] a stabilire, insieme al collega Piccone, il lavoro che avrebbe dovuto svolgere.

Per quanto riguarda le posizioni di [redatto] è emerso che era presente tutti i giorni in redazione dalle 9,30 alle 18 (v. dichiarazioni teste [redatto]), che il suo lavoro era coordinato da [redatto] e che partecipava ogni giorno alle riunioni di redazione. Rispetto al [redatto] il teste [redatto] nulla di preciso ha potuto riferire, avendo dichiarato di aver avuto pochi contatti, mentre [redatto], con riguardo alla posizione di [redatto] dopo aver premesso di non essere in grado di specificare l'entità dell'impegno, ha riferito che di media era presente nella redazione del tg, 3/4 volte a settimana, ma senza orari precisi; il teste ha precisato che aveva realizzato servizi di approfondimento per la trasmissione " Genova allo specchio " ed aveva dato anche contributo alla trasmissione settimanale " Attenti a quelle due ".

Con riferimento alla posizione della [redatto] il teste [redatto] ha riferito di aver avuto rapporti meno frequenti, poiché si rapportava con il direttore responsabile e con la sig.ra [redatto] il teste ha però precisato di averla vista due volte a settimana.

Osserva il giudice che i testi [redatto] e [redatto] hanno confermato le dichiarazioni rese agli ispettori; inoltre, devono essere valutate anche le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti per cui l'INPGI ha agito, visto il contenuto analitico e circostanziato delle loro dichiarazioni.

Sulla base di tali elementi, ritiene il giudice fondata la pretesa dell' INPGI, essendo stata provata, per tutte le posizioni considerate, la continuità della prestazione, la disponibilità ad eseguire le istruzioni date dal responsabile, l'inserimento organico delle prestazioni così rese nell'attività dell'impresa.

Va poi fatto rilevare, con riferimento alla posizione di [redatto], che il Consiglio dell' Ordine della Liguria ha riconosciuto l'attività di praticantato giornalistico reso presso l'opponente e disposto la sua iscrizione al registro dei praticanti giornalisti dal settembre 2001. Da ciò consegue l'automatica assoggettabilità a contribuzione INPGI.

Al riguardo appare decisivo il principio recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (sent. N. 20080 del 2006, in atti), condiviso da questo giudice, in forza del quale l' INPGI è tenuto ad estendere ex lege la gestione delle forme di previdenza obbligatoria ai praticanti " Il che sta a significare... che non è tanto l' INPGI, estraneo al rapporto contrattuale interpersonale, a dover provare l'esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell'editore, quanto questa parte... a dover dimostrare la fittizietà o, comunque la sottoposizione a un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di un rapporto di natura autonoma e di natura giornalistica del praticante tout court impegnato in attività giornalistica ".

Prova che, come correttamente fatto rilevare dall' INPGI, non è stata affatto offerta dall'opponente in questo giudizio.

Quanto alla contestazione sui conteggi, osserva il giudice che i contributi sono stati correttamente determinati in rapporto alle retribuzioni spettanti ai sensi dell'art. 2 cnl, in ossequio al principio contenuto nell'art. 1 L. n. 338/89 secondo la quale " la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo ".

Per tutte le considerazioni sin qui esposte, l'opposizione va respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da separato dispositivo letto in aula.

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

Roma, 28.5.07

IL GIUDICE